**REPORT CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA TENUTOSI NEI GIORNI 4,5,6 OTTOBRE 2018**

Il Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania in data 4, 5 e 6 ottobre 2018, presso la Chiesa di San Nicolò l’Arena, ha sancito la necessità di riconoscere, formalmente, la figura dell’Avvocato all’interno del dettato Costituzionale, non più solo come richiamo indiretto negli artt. 24 e 111 della Costituzione (come diritto dei cittadini di far valere i propri diritti, mediante una “difesa tecnica”, senza alcuna menzione del soggetto che questa difesa rende possibile), ma riconoscendo il ruolo e l’importanza del difensore.

Ed allora per acclamazione davanti al Ministro di Giustizia Bonafede (che è Avvocato) si è arrivati al riconoscimento costituzionale dell’AVVOCATO e della FUNZIONE dell’Avvocatura.

TEMI TRATTATI E MOZIONI APPROVATE (si veda il link mozioni approvate – Congresso Nazionale Forense)

1. **AVVOCATO IN COSTITUZIONE** (nuovo progetto di legge approvato per acclamazione): riconoscere in modo espresso nella Costituzione il ruolo della difesa (che è diritto inviolabile) in capo all’Avvocato, figura che deve assumere una importanza “Costituzionale”, in quanto garante della Legge e della sua effettiva applicazione. L’Ordine di Milano ha anche proposto che sia l’Avvocatura ad eleggere un membro della Corte Costituzionale (mozione che è stata approvata dal Congresso)
2. **MODIFICHE STATUTARIE CONGRESSUALI – COMPITI DELL’ OCF.**

**L’OCF**  è l’Organismo Congressuale: Organo che deve dare attuazione ai deliberati congressuali, con la funzione di curare “l’elaborazione, l’esecuzione e la divulgazione in ogni opportuna sede di progetti e proposte”, proclamando anche l’astensione dalle udienze, nel rispetto del codice di autoregolamentazione; agisce nei confronti delle autorità amministrative regolatrici e di controllo, e nei confronti dell’autorità Giudiziaria a tutela dei valori espressi nei deliberati congressuali; persegue il dialogo tra le componenti dell’avvocatura , CNF, Cassa Forense. Nelle modifiche statutarie si è registrata – durante le votazioni – una incomprensibile mancata approvazione di mozioni a tutela della parità di genere (in particolare volta alla tutela delle pari opportunità, in questo senso possiamo e dobbiamo ancora fare molto).

1. **MOZIONI CAMERE NAZIONALI CIVILI SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE, LAVORO E TRIBUTARIO, PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE** (la richiesta di semplificazione della procedura nel rito del lavoro, del processo tributario e della procedura esecutiva, con richiesta specifica di chiedere al legislatore tale semplificazione è stata approvata per acclamazione)
* Processo civile (approvata la mozione sostenuta dall’Unione Camere Civili):
1. potenziamento delle opportunità di istruzione preventiva – al di là dei casi di urgenza - con accento posto sul ruolo del difensore;
2. revisione disciplina in materia di procedibilità rispetto alla mediazione /negoziazione assistita, unificazione delle ipotesi di obbligatorietà;
3. valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori, con previsione che la condizione di procedibilità possa essere salvaguardata anche in pendenza di giudizio, fatti salvi i diritti di tutte le parti, con la previsione di due ulteriori memorie;
4. generalizzare lo schema decisorio ex art. 28 sexies cpc con previsione della facoltà di depositare memorie;
5. rilevanza della contumacia e non opposizione, con possibile decisione con sentenza semplificata;
6. favorire la specializzazione: al GDP solo competenza in materia di controversie condominiali, risarcimento danni da circolazione autoveicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni sanzioni amministrative (escluse quelle già di competenza del tribunale);
7. semplificazione del processo di appello (introduzione del ricorso e successiva iscrizione a ruolo) con abolizione anche della normativa del filtro in appello (artt. 347,348,348 bis e ter);
8. possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte dell’Avvocato del creditore, con emissione in tempi rapidi, minori costi e ferma la possibilità di opposizione;
9. riformulare il procedimento di opposizione del decreto ingiuntivo per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con reclamabilità dei provvedimenti ex artt. 648 e 649 cpc .

Si è inoltre fatta richiesta della presenza di difesa tecnica - sempre e comunque - anche avanti al GDP quale che sia il valore.

1. **MOZIONI RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E ALL’EQUO COMPENSO (approvate per acclamazione)**
* Mozione per la modifica dell’art. 2233 c.c. in combinato disposto con l’art. 91 cpc: liquidazione delle spese ed equo compenso per tutti gli Avvocati, sulla base del ruolo riconosciuto dalla Costituzione al lavoro quale diritto essenziale della persona ed al ruolo dell’Avvocato ed alla difesa dei diritti della persona.

L’avvocato non può e non deve essere considerato contraente debole, pur in presenza di una sostanziale “deregulation” su una chiara e determinata entità del compenso del professionista.

Non è più possibile prorogare la definizione di “un minimo e giusto compenso (equo)” per la qualità e quantità di lavoro svolto dal professionista, anche rispetto ai valori e parametri indicati nei regolamenti ministeriali.

* PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: trova il suo fondamento nell’at. 24 della Costituzione. Anche per il difensore d’ufficio e per il difensore dei non abbienti, in qualunque tipo di processo (penale, civile, amministrativo, contabile, tributario), è ragionevole tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. A tale proposito si evidenzia che il CNF ed il Ministero di Giustizia, hanno riaperto un tavolo di confronto sul tema, ove partecipa attivamente anche l’Avv. Rosanna Beifiori del Foro di Reggio Emilia.
1. **RIDUZIONE COSTI DELLA GIUSTIZIA**: sono state approvate anche le mozioni sulla riduzione dei costi della giustizia civile e amministrativa, visto (1) da un lato lo stato di crisi e di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti, anche in base a scelte politiche che - in nome della “libera concorrenza” - hanno esposto il professionista alla mercè di spietate logiche di mercato, (2) dall’altro i costi (le spese vive di contributo unificato e quant’altro) gravano sui clienti incidendo ormai tantissimo sui loro redditi, per cui in assenza di liquidità molti privati rinunciano a far valere i loro diritti in giudizio. La riduzione delle spese di giustizia trova un fondamento nell’art. 24 della Costituzione, al fine di tornare a rendere effettiva la possibilità, per tutti, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

CONTRIBUTO UNIFICATO (modifica art.9 DPR n. 115/2002 modificato da DPR 115/2011): proposta di rendere esenti da spese le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00, aventi ad oggetto il recupero crediti riguardanti compensi con accessori di legge, oltre ad imposte rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione ordinistica e per quelli individuali di lavoro o di rapporti di pubblico impiego, per soggetti titolari di reddito imponibile ai fini di imposta di reddito dell’ultima dichiarazione di redditi superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76.

GIUDIZIO DI LAVORO: si è proposto l’esonero da ogni spesa e tassa in questi giudizi (modifica L. 319/1958 unico articolo).

Con mandato del CNF e dell’OCF di porre in essere ogni necessaria iniziativa per intervenire in ogni sede competente ai fini di attuare il deliberato congressuale.

1. **SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI** : è stata approvata per acclamazione la mozione che chiede il ripristino del periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre (ridotta dall’anno 2015 dal 1° agosto al 31 agosto), in quanto lo smaltimento del contenzioso arretrato non è legato alla riduzione del termine di sospensione feriale, né tale decurtazione dei termini comporta la minor durata dei processi.
2. **DIRITTO DI FAMIGLIA**: sono state approvate le mozioni:
* a tutela del difensore di ufficio e della retribuzione di quest’ultimo in materia di diritto di famiglia e nei procedimenti di adottabilità dei minori
* il diritto delle relazioni familiari, anche all’interno del processo in modo che siano permeati e caratterizzati nel rispetto delle peculiarità dei soggetti tutelati (moglie, marito, minori) senza il ricorso a soluzioni standard identiche per tutti, ma riconoscendo il potere del Giudice di diversificare caso per caso contemperando gli interessi in gioco nella formula più vicina all’interesse del minore (con obbligo per il Giudice di motivare la scelte relative a questo tipo di rapporti relazionali, in particolare nel caso di affidamento dei minori);
* Affidamento condiviso: anche la normativa sull’affidamento condiviso riceve un’applicazione “in astratto”, non sempre in linea con la specificità del caso concreto e con le esigenze (educative e relazionali) dei minori. Si è chiesto di intervenire affinchè il Giudice -nell’applicare la normativa in materia di affidamento del minore – sia obbligato a dare una motivazione specifica in relazione alla situazione concreta e relazionale ed alle esigenze del minore, effettivo destinatario del provvedimento, evitando “soluzioni standard”, identiche per tutti.
* negoziazione assistita estesa ai procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori.
* L’accordo di negoziazione avvenuta sia titolo per la trascrizione
* Facilitazioni per l’accesso alla giustizia per il contrasto alla violenza di genere: esonero del contributo unificato; eliminazione e/o ampliamento del termine di accesso al fondo vittime reati contro la violenza, sia per la vittima diretta sia per i figli orfani della stessa.
* Per la controversie in materia della persona, relazione familiari e minorenni: si chiede un GIUDICE UNICO specializzato, che sia adibito esclusivamente alle funzioni assegnate (senza possibilità di delega); UNICO RITO: disciplinato in diverse fasi, ma non assoggettato a rigido sistema di preclusioni e decadenze, soprattutto per diritti indisponibili, con piena attuazione del contraddittorio, garanzie difensive di tutte le parti, impugnabilità dei provvedimenti – anche interinali – diritto alla prova; bifasico, con prima fase cautelare diretta all’assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti reclamabili e una seconda fase di merito, con disciplina dei poteri officiosi al Giudice.
1. **AVVOCATO MONOCOMMITTENTE:** è stata approvata la mozione sull’avvocato monocommittente, cioè dell’avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente a favore di un unico committente (studio legale nelle sue varie forme, o studio professionale, ed è la formula di colui che fa l’avvocato e svolge la libera professione in uno studio dove i clienti non sono suoi ma del Dominus dello studio legale). Tale attività professionale che deve essere disciplinata attraverso la creazione di norme in grado di salvaguardare un livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi del legale che svolge la propria prestazione per uno studio legale, salvaguardando i principi Costituzionali, in particolare, dell’indipendenza.
* Pattuizione di un onorario annuale proporzionato alla qualità del’apporto dell’avvocato che opera in monocomittenza, su una base non inferiore (base annuale) al doppio della pensione sociale per avvocato con anzianità ed iscrizione all’albo non inferiore a 5 anni ed al triplo della pensione sociale per l’avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre iva, cpa.
* Previsione del rimborso spese per la formazione professionale concordata con il committente, nonché ai costi di polizza assicurativa (art, 12, 1° co. L. 247/2012).
* Congruo periodo di preavviso per il recesso a) recesso monocommittente : tre mesi per rapporti di durata sino a 5 anni e di 6 mesi per durata superiore; b) per il recesso collaboratore i termini sono ridotti alla metà. Il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo del recedente di corrispondere una indennità (salvo diritto di recesso ex art. 1453 c.c.);
* si dovrà tenere conto anche dello stato di GRAVIDANZA, MALATTIA, INFORTUNIO.
* Sanciti gli obblighi dell’avvocato collaboratore e monocomittente (patto di non concorrenza, doveri di lealtà, probità, competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza, segretezza sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti del committente medesimo).
* Tutela del Know -how (proprietà esclusiva del committente di atti giudiziari e non, contratti, appunti, verbali ecc.)
* Natura libero professionale dell’attività e del compenso .
1. **SOCIETA’ TRA AVVOCATI: ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI AVVOCATO ANCHE IN FORMA SOCIETARIA,** si devono tenere presenti i seguenti principi**:**
* La previsione normativa relativa alle STA all’ originario criterio di partecipazione ai soli avvocati iscritti all’albo
* In ipotesi di previsione di soci di capitale si stabilisca l’incompatibilità del socio di capitale a rivestire la carica di amministratore nella STA
* Si preveda la regolamentazione della STA con linee guida
* Si stabilisca con chiarezza il regime fiscale da adottare
* Si prevedano benefici fiscali per la giovane avvocatura che intenda costituire STA nelle forme delle società semplici.
1. **NATURA GIURIDICA DEL CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI:** dalle mozioni approvate è stata individuata una linea che contemperi la natura del COA quale Pubblica Amministrazione, ma che consideri anche che si tratta di un Ente con una certa autonomia, che riguarda professionisti con proprie regole deontologiche, per cui è necessario un contemperamento con le norme rigidamente applicabili sia dall’anti trust che dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

**Si è convenuto (per acclamazione) quanto segue:**

* Rimarcare la NATURA PUBBLICA ma NON STATALE degli Ordini Forensi
* Precisare che, in ragione della funzione di rappresentanza delle collettività professionali, gli Ordini forensi devono godere di una autonomia sostanziale e non formale
* Valorizzare la specialità e l’inclusione degli Ordini Forensi tra le formazioni sociali protette dalla Costituzione
* Sottrarre gli Ordini forensi alle ingerenze sempre più invasive di alcune autorità indipendenti (es. sottrarre il procedimento disciplinare in ambito forense al sindacato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Il presente report è soltanto un riassunto delle fasi salienti del Congresso Nazionale Forense di Catania e delle decisioni più importanti, assunte dall’Avvocatura. Si trasmette anche tutto l’elenco delle mozioni approvate ed il loro contenuto, per chi voglia effettuare un ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti. Raffaella Pellini